

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 82^a - 82. SITZUNG
16 - 12 - 1958


INDICE - INHALTSANGABE

Deliberazione di eventuale ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Trento, riguardante la decadenza dell'avv. Andrea Mitolo da Consigliere regionale pag. **3**

Nomina di alcuni membri di Commissioni legislative pag. **15**

Beschluss über einen allfälligen Rekurs an den Kassationshof gegen das Urteil des Appellationsgerichtshofes Trient betreffend den Verfall des Regionalratsmandates Dr. Andrea Mitolos Seite **3**

Ernennung einiger Mitglieder von gesetzgebenden Kommissionen Seite **15**



Presidente: dott. Silvius Magnago

Vicepresidente: dott. Remo Albertini

Ore 10,15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario-questore - D.C.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 13 dicembre 1958.

TRENTIN (Segretario-questore - D.C.): *(legge il processo verbale).*

Punto 5) all'ordine del giorno: « *Deliberazione di eventuale ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento, riguardante la decadenza dell'avv. Andrea Mitolo da Consigliere regionale* ».

E' aperta la discussione.

PREVE-CECCON (M.S.I.): On. Presidente, voglio fare notare solo che al termine della seduta dello scorso sabato mi sono permesso di intervenire per chiedere la modifica di quel punto all'ordine del giorno.

ALBERTINI (Vice Presidente): E' stata rettificata la dizione dell'ordine del giorno.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Siccome il Presidente ha letto quella vecchia.

ALBERTINI (Vice Presidente): Non sapeva il Presidente, era assente, ad ogni modo

resta l'esame della sentenza della Corte di Appello.

PRESIDENTE: La parola a Rosa, Presidente della commissione di convalida.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Leggo la relazione *(legge)*.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non per iniziare piantando grane, ma mi sembra che sarebbe logico e legittimo che la relazione letta dall'avv. Rosa, della quale non abbiamo capito niente, forse per la poca acustica della sala, fosse distribuita e data alla lettura dei Consiglieri, di modo che possano farsi un'idea chiara di quelle che sono state le risultanze dell'esame fatto dalla commissione di convalida.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Per precisare che la Commissione di convalida non ha preso nessuna decisione, cioè non ha fornito quel parere che le veniva chiesto dalla Presidenza del Consiglio Regionale. Si è limitata a dire il pro ed il contro, lasciando al Consiglio Regionale la decisione finale se ricorrere o meno.

ALBERTINI (Vice Presidente): Volevo dire a Molignoni che l'altro giorno quando abbiamo deciso di fare seduta martedì, oggi, sapendo che la commissione di convalida doveva dare un parere, che non è obbligatorio perchè non siamo in sede di decisione ma in sede di decidere il ricorso od altro, avevo pregato i capigruppo di fermarsi un momento e dopo la seduta del Consiglio Regionale avevo comunicato ai capigruppo il parere che era stato espresso dal prof. Benvenuti circa la questione che veniva discussa martedì. Pur-

troppo in sede verso le 11.30 mancavano alcuni Consiglieri e quelli non hanno potuto partecipare alla riunione dei capigruppo e della Presidenza, che il sottoscritto, come vice Presidente, aveva sollecitato. Forse la mancanza di informazioni è derivata proprio dalla mancata partecipazione del cons. Paris, Capogruppo dei socialdemocratici, e di Scotoni del gruppo comunista a quella riunione. Questo era.

D'altro canto, se volete, per prendere visione, procedere al resto, e intanto fare una riunione per dare comunicazione di quello che avevamo comunicato sabato, va bene. L'unica cosa che manca ai Consiglieri è il parere dei due professori. Pregherei allora Rosa, al quale l'avevo consegnato, di volerlo leggere, in maniera che il Consiglio ne può prendere conoscenza.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): E' diretto a lei.

ALBERTINI (Vice Presidente): Allora lo leggo io.

PRESIDENTE: E' chiaro che dopo possiamo trattare l'argomento; la commissione di convalida dà un parere in merito, ma questo non è vincolante. Una volta letti questi pareri, si può trattare l'argomento.

ALBERTINI (Vice Presidente) (*legge*): Evidentemente è un parere espresso dopo il colloquio avuto a Venezia, non è un parere argomentato, data anche l'urgenza di dover decidere prima delle feste natalizie, ma anche dalla discussione che ebbi modo di fare, il prof. Benvenuti, alla presenza anche dell'avv. Gianmarco a Venezia, mi ha convinto, pur essendo io di parere diverso alcuni giorni fa, mi ha reso convinto dell'inopportunità che noi, come Consiglio Regionale, a prescindere dalla questione se questo ricorso sia prodotto dal Consiglio Regionale o dalla Giunta regionale o dal suo Presidente in rappresentanza della Regione, che sia inopportuno il

produrlo, perchè comunque una decisione della Corte di Cassazione nel merito certamente non sarebbe così favorevole come è stata quella della Corte di Appello. L'unica questione è se la Corte di Cassazione, ravvisando l'inconstituzionalità della norma, potesse inviare gli atti alla Corte costituzionale per decidere sulla costituzionalità della legge. Però non è nella costante giurisprudenza nè nell'atteggiamento della Corte di Cassazione quello di inviare atti alla Corte costituzionale per questa materia.

E' prevedibile che la Corte di Cassazione decida dichiarando applicabile la legge dello Stato anche nel nostro territorio, in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è più limitativa, comunque non ha quella considerazione che può avere ed ha avuto la Corte di Appello. A prescindere da queste questioni mi sono reso convinto, dopo parecchie ore di discussione, con il professore ed anche con l'avv. Gianmarco, che è bene sia sottoposta al Consiglio Regionale la decisione di non impugnare la sentenza e lasciarla andare in giudicato. Qualora il procuratore generale la impugnasse lui, lui che deve tutelare la legge dello Stato e lo Stato, sarà lui che procederà a questa tutela proponendo il ricorso, mai il Consiglio Regionale; il quale se vuole modificare la propria legge elettorale lo può fare perchè è un organo legislativo, e può introdurre nella propria legislazione anche il concetto della decadenza dal Consiglio Regionale quando uno dei propri membri si presenta candidato alle elezioni politiche nazionali. Ma lo può fare in sede legislativa, come può benissimo anche provocare una nuova riforma della legge elettorale regionale per quanto riguarda l'art. 65 della legge stessa, senza con ciò procedere sulla via giurisdizionale, quando noi, organo legislativo, abbiamo mezzi e strumenti per varare leggi che arrivano al medesimo risultato.

Qui la proposta che viene fatta è quella di passare all'ordine del giorno, non prendere nessuna decisione.

CORSINI (P.L.I.): Anche nel corso dell'esame della questione che si è fatto in sede di commissione di convalida mi sono dichiarato, sia pure dopo un periodo di perplessità, data la difficoltà della questione, mi sono dichiarato contrario al lasciar cadere la cosa. Perciò dissento dalle proposte implicite che sono state fatte al Consiglio nella relazione fatta dal Vice Presidente Albertini, perchè mi pare che ci sia una questione di principio che deve essere ulteriormente chiarita attraverso questo caso.

E' inutile che ripeta, come hanno ripetuto tutti gli altri, che il caso Mitolo è completamente estraneo alla persona ed alla figura del Consigliere che in questo momento è in causa e che è un caso che riguarda una vicendevole limitazione di quelle che sono le competenze in materia elettorale da parte dello Stato e da parte della Regione. Se noi lasciamo le cose come stanno oggi, ci troviamo di fronte ad un pronunciamento della Corte di Appello, in una sentenza che non io dico così, ma anche i competenti in materia dichiarano una sentenza in parte contraddittoria implicitamente, una sentenza che non chiarifica tutte le questioni che dal caso possono sorgere. Vero che è sempre una sentenza della Magistratura, che, nel caso non sia interposto ricorso, diventa definitiva. Ma quale testo potrà fare per noi per il futuro una sentenza della Corte di Appello quando sappiamo che si può successivamente adire ad un pronunciamento di un'istanza superiore? Quale documento e quale vantaggio di chiarezza possiamo trarre noi da una sentenza come questa specifica della Corte di Appello di Trento, che appunto come dicevo prima, anche a giudizio di competenti, non è apparsa sufficientemente chiara? Perchè noi ci siamo posti all'esame della questione da questo punto di vista: dal punto di vista dell'interessato, dal punto di vista del Consiglio Regionale, dal punto di vista dei futuri interessati, che vi potranno essere quando si faranno elezioni regionali, ma non ci siamo po-

sti forse sufficientemente dal punto di vista di un altro interessato che è lo Stato. Il quale Stato con quella norma contenuta nel comma 4° dell'art. 7 ha voluto a mio avviso regolamentare una materia che non è nelle competenze del Consiglio Regionale, ma che è nelle competenze proprie.

Lo Stato afferma semplicemente che non accetta candidati alle elezioni alla Camera ed al Senato, che abbiano contemporaneamente la qualifica di Consigliere regionale.

Io non voglio e non posso entrare in merito alla discussione giuridica che, come voi stessi avete visto, signori Consiglieri, è quanto mai confusa, perchè io che mi sono fatto dare dalla Presidenza del Consiglio tutti gli atti precedenti mi sono accorto che abbiamo pareri di valentissimi giuristi che sono contraddittori l'uno con l'altro. Prendiamo il parere di Pototschnig, Benvenuti e Tosato, il parere della Corte di Appello di Trento, la sentenza della Corte di Appello di Trento, i pareri successivi che abbiamo letto oggi e ieri in sede di commissione di convalida; sono tutt'altro che chiari. Anzi direi che ad ogni parere aumentano i motivi di perplessità, motivi che devono spingerci a cercare un pronunciamento definitivo e chiaro, anche per determinare quale potrà essere la posizione dello Stato nei confronti del rinnovarsi, il che è possibile, in sede di Consiglio Regionale di uno dei suoi membri che si presenta come candidato. Possiamo essere interessati tutti noi, e possono essere interessati i Consiglieri futuri.

Una pronuncia della Corte di Cassazione può, come ha detto il Vicepresidente Albertini, rappresentare qualche rischio per la Regione in quanto si può presumere che attraverso la Corte di Cassazione vengano delimitate quelle che possono essere le competenze e le potestà regionali in questa materia. Ma credo che qualsiasi conclusione, purchè chiara, sia migliore di questo stato attuale delle cose in cui ci troviamo, perchè col passare all'ordine del giorno non ricorriamo a nulla;

accettiamo una sentenza della Corte di Appello che non è chiara all'interno e lasciamo le cose così come stanno. Quali norme future seguirà il Consiglio Regionale? Questa implicita nella sentenza della Corte di Appello sarà sufficientemente gradita nel senso non del piacere ma del riconoscimento della fondatezza, anche allo Stato o meno? Perché il non accettare una norma come questa dello Stato mi pare che possa configurare gli estremi dell'articolo dello Statuto nostro in cui si prevedono addirittura degli interventi dello Stato ove il Consiglio Regionale compia gravi violazioni di legge o addirittura vada contro la Costituzione. Mi pare non occorra essere catastrofici, ma si può trovarsi dinnanzi ad una situazione precisa dello Stato, che potrebbe essere ben più grave per perdita di prestigio di quello che sia un nostro ulteriore avanzamento nella causa, quando dovessimo per caso rimangiarci le nostre accettazioni passive della sentenza della Corte di Appello di Trento.

Perciò non bisognerebbe neanche che ci fosse un atteggiamento contraddittorio del Consiglio Regionale, perchè il Consiglio ha pure assunto una posizione chiara in un certo momento ed ha dichiarato decaduto il cons. Mitolo, ed oggi si ferma di fronte alla prima pronuncia dell'organo giuridico senza ulteriormente esperire le altre vie. Mi pare che in questo caso ci sia una contraddittorietà che non può assolutamente essere sanata.

Concludo ritenendo necessario nell'interesse della chiarezza futura, che il Consiglio Regionale e, mancando questi di veste giuridica, la Giunta Regionale prosegua fino al punto di ottenere una pronuncia definitiva in merito alla questione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sembra anche a me di dover insistere sul punto di vista espresso e motivato dal cons. Corsini. Se noi torniamo indietro, potremmo anche ad un certo momento ammettere, è un'ipotesi che faccio a puro titolo teorico, di avere sbagliato

nell'assumere la decisione che abbiamo assunto nei confronti del caso specifico che si intitola al nome dell'avv. Mitolo. Ma oggi accettare una sentenza, che è passibile di ricorso e che è impugnabile, e che tutti noi probabilmente, in ciò confortati dal parere di giuristi eminenti, consideriamo mal piantata e peggio motivata, mi sembra una soluzione che non esito a definire balorda. Perché avevamo ragione nel ritenere incompatibile e nel ritenere decaduto il cons. Mitolo o l'abbiamo fatto così, per fare un gesto? Eravamo convinti dei motivi che ci hanno portati a pronunciare la decadenza? Penso di sì, tutti quanti, in perfetta buona fede, con la coscienza di avere interpretato rettamente le due leggi che si vuole contrastino ma che, a mio giudizio, non contrastano affatto, e non solo a mio giudizio ma mi pare anche a giudizio, si parla, del prof. Benvenuti. Ora se siamo stati in buona fede, non solo, ma se riteniamo di avere rettamente interpretato la legge, dobbiamo ritenere oggi che la Corte di Appello di Trento abbia emesso una sentenza errata, non sufficientemente motivata e persuasiva dal punto di vista giuridico. Ed allora mi pare che l'unica strada è la strada del ricorso.

Sarebbe stato bene, perchè potessimo dire una parola del tutto tranquilla, che avessimo potuto esaminare anche in Commissione quella breve, ma succosa e ricca di contenuto, lettera che stamattina il Vicepresidente ci ha letto. In Commissione noi non la abbiamo sentita, come mi permetto di dire di non aver sentito in Commissione un parere nettamente negativo, come è stato definito dall'avv. Rosa, dell'avv. Gianmarco.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Ho detto che molti dubbi hanno espresso anche i giuristi della Regione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io ho fatto un appunto proprio subito, perchè mi sembrava nuova. Comunque resta pacifico che l'avv. Gianmarco, come gli altri che hanno seguito

la vicenda, ha espresso delle perplessità che sono di quest'ordine: la sentenza che dovremmo impugnare è una sentenza che conferma una preminenza della potestà legislativa regionale nei confronti della potestà legislativa dello Stato, dimenticando che si può anche sostenere, e lo dice Benvenuti, che le due fattispecie sono diverse, per cui da questo non si può ricavare che ci sia stato il riconoscimento di preminenza perchè c'è stata una voluta o non voluta confusione di due fattispecie che erano regolate da due legislatori diversi e che potevano e dovevano non incontrarsi sullo stesso piano ed essere confuse.

Ora, dicevo, mi pare una motivazione piuttosto debole. Ieri l'Assessore Benedikter si è espresso in una forma molto efficace e con un detto corrente, dicendo: penso che sia il caso di non ricorrere, mi sono persuaso che non sia il caso di non ricorrere perchè da questa sentenza della Corte di Appello di Trento potremmo *trarre capitale*, cioè potremmo servirci come documento che rafforzi certe nostre tesi autonomistiche, certe nostre affermazioni di principio sulla preminenza della potestà legislativa regionale rispetto a quella statale in materie di competenza regionale.

Non sono stato io il primo a rispondere che il capitale che si può trarre da questa sentenza è poco, perchè è una sentenza della Corte di Appello, e non è una sentenza della Corte di Cassazione, e tanto meno della Corte Costituzionale e quindi non so domani, nel caso che non sia Mitolo, sia Raffaelli identico, se potrebbe incontrarsi una Corte di Appello, anche a Trento, che giudica in modo nettamente difforme. Quindi almeno nella mia ignoranza specifica di cose giuridiche, ritengo che le sentenze della Corte di Appello aiutino qualche volta gli avvocati a rafforzare le loro tesi difensive, ma non fanno giurisprudenza, quindi il capitale da ricavare è poco, perchè se dovessimo basare i nostri diritti e le prerogative dell'organo esecutivo sul

parere della Corte di Appello staremmo freschi! Perchè di sentenze ce n'è una ed è prevedibile che non ce ne siano altre, o comunque molte altre; riguarda una materia di interesse relativamente limitato, quindi su ben altre basi deve poggiare, dicevo, il riconoscimento delle nostre facoltà e delle prerogative del Consiglio.

Un'ultima cosa volevo dire. Ho cercato di farmi chiarire le idee anche ieri in commissione, non ci sono riusciti, e grazie alla loro buona volontà, ma la mia intelligenza è refrattaria a certi massaggi.

La tesi accennata anche, e principalmente, dal Vicepresidente Albertini che sarebbe una strada sbagliata, sarebbe un sentiero anzichè la strada maestra quello di farci riconoscere le nostre ragioni da una Corte di Cassazione o dalla Corte costituzionale è un sentiero, mentre la strada maestra sarebbe quella di provvedere noi con legge, non la capisco. Perchè, quale è l'ipotesi concreta che si propone? Quella di dire: abbandoniamo la causa, non facciamo ricorso. Il caso della incompatibilità prevista dal comma 4° dell'art. 7 della legge elettorale nazionale, sulla quale si discute, lo regoliamo noi con la nostra modifica alla legge elettorale regionale. Come lo regoliamo? Sono due ipotesi soltanto. Quella di dire: « che un Consigliere regionale che candida per il Parlamento nazionale continua ad essere Consigliere regionale, salvo poi, in caso di elezione, l'obbligo di optare entro 10 o 12 giorni » e in questo caso, vi prego, vorrei dire vi sfido a dimostrarmi come lo Stato, di fronte ad una statuizione che noi facessimo di questo genere, potrebbe accoglierla, venendo a trovarsi in contrasto con una legge dello Stato, chè per lo Stato penso che valga l'art. 7 comma 4°, che verrebbe ad essere in contrasto. Ed allora noi faremmo solo una pura e semplice asserzione legislativa, un compitino destinato ad avere delle righe rosse e degli zeri da parte di chi è tenuto a controllare, perchè ci verrebbe senz'altro rinviata, rinviata due volte, bocciata an-

che dalla Corte Costituzionale. Oppure l'altra ipotesi, che non mi sento neppure di prendere sul serio in considerazione, quella di dire noi, nella nostra legge quello che è detto nel comma 4° dell'art. 7 della legge nazionale. Ma vi pare proprio una grande consolazione? Noi abbiamo ricorso, abbiamo allora dichiarato decaduto il Consigliere perchè ritenevamo che il comma 4° dell'art. 7 della legge elettorale statale fosse valido, questo ci viene contestato dalla Corte di Appello e allora noi ci prendiamo il gusto di dire: allora dichiariamo noi e così dopo questa limitazione abbiamo la soddisfazione di averla fatta con le nostre mani. Mi pare una soluzione discutibilissima. Per me, se non interviene una motivazione più persuasiva, direi che senz'altro è un'ipotesi da scartare, una proposta da respingere.

Per questo e per le ragioni dette dal prof. Corsini, che ho avuto modo di esprimere ripetutamente in commissione, mi sembra opportuno, sempre prescindendo dal merito del caso singolo, esperire tutti i gradi che si possono esperire, perchè può darsi, e nessuno di noi può giurare come si finirà, certo che si può essere tranquilli circa la prospettiva che non ci sia in nessun caso un esito dannoso e disastroso, ed è fondata la probabilità che si arrivi ad una definizione più chiara e ad un punto più sicuro, forse ad una pronuncia che toglie di mezzo ogni perplessità futura. Per questo mi pare che valga la pena, non che sia indispensabile, non che sia l'unica strada possibile ma che valga effettivamente la pena di essere percorsa perchè molte sono le prospettive positive e poche e relativamente modeste sono le prospettive negative che si possono configurare nell'ipotesi che noi facciamo il ricorso.

NARDIN (P.C.I.): Non avrò niente da aggiungere ai motivi espressi in Consiglio Regionale allorchè sostenemmo la necessità di dichiarare la decadenza del cons. Mitolo, perchè mi pare che quelle ragioni, che i Consiglieri si ricorderanno, siano ancora valide,

almeno per la mia parte, relativamente alla esigenza, alla necessità e all'opportunità di presentare ricorso in Corte di Cassazione.

Mi pare che tutti i discorsi fatti in Commissione di convalida e anche in parte oggi in Consiglio si possano intitolare alla necessità di difendere il prestigio della Regione o del Consiglio Regionale in questa vicenda. Mi pare che una parte di queste argomentazioni cadano nel paradosso. Perchè decidemmo di dichiarare decaduto il cons. Mitolo? Perchè c'è una chiara norma, comma 4° dell'art. 7 della legge nazionale, che stabilisce che un Consigliere regionale deve dare le dimissioni entro sette giorni e in ogni caso se queste non avvenissero viene dichiarato decaduto.

Allora, almeno una parte del Consiglio, accettò anche nello spirito questa norma, in quanto è una norma moralizzatrice, direi, che tende a portare nelle liste dei candidati alle elezioni al Parlamento una certa moralità fra i candidati. Non è giusto che uno si presenti nella sua veste di Consigliere regionale nella lista, quando altri, per le obiezioni della stessa legge, non si possono presentare in questa veste o che li ponga sul piano di parità con questi candidati. Soprattutto abbiamo inteso osservare, pur manifestando dubbi circa la legittimità costituzionale di questa norma, abbiamo inteso dimostrare con un esempio di serietà che il Consiglio Regionale, di fronte a questa norma, dà una chiara dimostrazione di osservanza della legge statale, ed allora abbiamo dichiarato decaduto il cons. Mitolo, ed il nostro operato ebbe lì fine. Poi c'è stato il ricorso. Quando ci siamo costituiti in giudizio andavamo alla ricerca di una sentenza che ci desse torto? no, siamo andati alla ricerca, attraverso alla costituzione di giudizio, di una sentenza che ci desse ragione. La sentenza invece ci ha dato torto. Ora noi difendiamo il nostro prestigio servendoci di una sentenza che ci dà torto, una sentenza che poi da diversi giuristi viene dichiarata contraddittoria ed assai debole, una sentenza comunque che non fa testo, perchè probabil-

mente fra due o tre anni, se avvenissero altri casi del tipo di quello definito «caso Mitolo» ci troveremmo magari nella necessità di dichiarare decaduto un determinato Consigliere e ci troveremmo di fronte ad un ricorso, e magari ad una sentenza della Corte di Appello che dirà esattamente l'opposto di quella che oggi conosciamo; basta che cambino i giudici, può darsi benissimo il parto di una sentenza diversa. Quindi noi difendiamo il nostro prestigio oggi accettando una sentenza che ci dà torto? Credo invece che difenderemmo il nostro prestigio andando in Corte di Cassazione ed auspicando che la Corte di Cassazione ci dia ragione, cioè dichiarare la Corte di Cassazione la validità dell'atto compiuto dalla maggioranza del Consiglio Regionale. Mi pare che questo, anche di fronte alla pubblica opinione, dovrebbe portare il Consiglio oggi a prendere la decisione di ricorrere alla Corte di Cassazione, anche perchè, Signori, c'è la speranza che in Corte di Cassazione gli atti vengano demandati alla Corte Costituzionale, c'è la speranza e nessuno lo può escludere finora. Ed allora anche questo è un motivo di opportunità che ci dovrebbe spingere a ricorrere alla Corte di Cassazione, in quanto un'eventuale trasmissione di atti da parte della Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale porterebbe finalmente a un chiarimento circa la costituzionalità della legge, del 4° comma dell'art. 7, che noi auspichiamo, e non solo noi, ma credo anche le altre Regioni autonome e credo parecchi ambienti nazionali.

Quindi se si vuole guardare da ogni punto di vista il problema credo che convenga ricorrere alla Corte di Cassazione, soprattutto per questa seconda possibilità, che nessuno oggi può escludere.

Per cui anch'io mi dichiaro d'accordo, e per le ragioni esposte, quando decidemmo sulla decadenza del cons. Mitolo, ed anche per i motivi di opportunità sorti proprio dopo la sentenza della Corte di Appello di Trento, mi dichiaro favorevole al ricorso.

PARIS (P.S.D.I.): Mi ero proposto di non parlare e come me qualche altro, senonchè dopo quello che ha detto il collega Corsini, devo dire anch'io qualcosa. Qui non si tratta di questioni ideologiche, si tratta di questione giuridica, perchè avevo ricordato prima al Presidente della Giunta Regionale, che anche in questo caso si era dimostrata tutta la carenza dell'amministrazione e nel modo specifico dell'ufficio legislativo che non controlla le leggi dello Stato. Perchè se l'ufficio legislativo avesse esaminato la legge elettorale per la Camera dei deputati noi avremmo dovuto impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. Sono convinto che Mitolo ha ragione per il fatto che lui è stato eletto Consigliere regionale con la nostra legge, e la nostra legge in merito è molto chiara, fissa il criterio della ineleggibilità e dell'incompatibilità. L'art. 13 riguarda quello dell'incompatibilità; al punto A) c'è che non sono compatibili le cariche di deputato e senatore. Fin qui ha fatto bene, cioè secondo la nostra legge, un deputato o un senatore può candidare, non solo può candidare ma può anche venire in Consiglio qualora opti per la questione di compatibilità. La Camera dei deputati che cosa ha fatto? Non solo ha fissato qui la ineleggibilità a deputato di un Consigliere regionale, e fin qui era pienamente competente, ma ha stabilito la decadenza da Consigliere regionale quando un Consigliere candidasse, e qui è andata oltre alle sue competenze, perchè non può legiferare in materia del Consiglio Regionale, che è competente a fissare le basi della sua composizione per le elezioni. Ecco quindi la ragione della incostituzionalità di quella norma stabilita dalla Camera dei Deputati, ed ecco perchè dò ragione a Mitolo. Senonchè mi preoccupavo che ci fosse una pronuncia definitiva, non essendo soddisfacente e probante il parere o più pareri di giuristi specializzati in materia. Oggi ci troviamo in questa situazione: noi, votando per la decadenza di Mitolo, ci siamo dati la zappa sui piedi perchè non solo dichia-

riamo di avere sbagliato votando questa legge, ma siamo venuti a menomare le nostre competenze, non solo ma a riconoscere valida l'ingiusta ed incostituzionale norma sancita dalla legge per le elezioni per la Camera dei Deputati. Che cosa ho pensato? Se noi non dichiariamo decaduto Mitolo, la Camera dei Deputati è difficile che promuova un'azione contro le decisioni di un altro ente legislativo, anche se di grado inferiore. Un certo riguardo bisogna ammettere si deve avere, forse c'è e spero che ci sia. Oggi abbiamo la sentenza della Magistratura, ed allora mi pare che qualora lo Stato voglia iniziare questa azione non subentra più quell'aspetto di riguardo verso un altro consesso legislativo, perchè si tratta di una sentenza della Magistratura, e quindi, secondo me, riteniamo valida la sentenza della Corte di Appello di Trento e così evitiamo di persistere nella brutta figura che andiamo a fare. Perchè finchè la facciamo a casa nostra, transeat! ma andare a farla proprio in Corte di Cassazione, non mi pare una fonte di prestigio. Padrone lo Stato di ricorrere contro questa sentenza. Se non ricorre che cosa vuol dire? Che la ritiene valida anche se mal motivata e contraddittoria ecc. Per conto mio quindi mi accontento di questa pronuncia, anche se non definitiva, se solo di primo grado, perchè se fossi certo che la Corte di Cassazione rimette gli atti alla Corte costituzionale, allora voterei forse a favore, ma siccome questa certezza non c'è — e speravo che questo lo facesse la Corte di Appello, che dichiarasse la propria incompetenza a decidere e rimettesse gli atti alle Corte Costituzionale, ma può darsi che non avvenga neanche alla Corte di Cassazione — mi accontento di questa sentenza, ed evito una notevole menomazione del prestigio dell'istituzione nostra e la patente, non dico la qualifica, di incapacità che verrebbe a noi stessi.

KESSLER (D.C.): Esprimo un parere contrario a quegli ultimi fatti presentati da

Corsini, Raffaelli e mi pare anche da Paris, anche se la conclusione non la ho intesa. E' contrario al ricorso Paris?

PARIS (P.S.D.I.): Sì, contrario al ricorso.

KESSLER (D.C.): Ho detto che mi è sfuggito, non ho detto una cosa per un'altra, quindi ho piacere che sia così. Pur avendo la prima volta che abbiamo discusso la questione, votato a favore del ricorso, oggi esprimo l'avviso che è meglio per il Consiglio Regionale che noi ci rimettiamo alla sentenza della Corte di Appello di Trento anche se, per certi aspetti, potrebbe sembrare logico quanto aveva fatto presente Corsini, e forse anche Raffaelli, dicendo che in una materia così importante e delicata, sarebbe bene che potessimo disporre di una pronuncia di un valore superiore a quella della Corte di Appello di Trento, che possa servire a regolare anche successivamente eventuali casi. Ma dico che le ragioni, anche se esposte stringatamente, che sono state adottate da parte della commissione di convalida in questi 4 punti, mi pare che ci devono veramente far meditare.

Che cosa ha fatto la sentenza della Corte di Appello? Nella sentenza è affermata come preminente in questo settore la legge regionale nei confronti di una legge statale successiva. Ora penso che di questo il Consiglio deve prendere assolutamente atto.

Quindi se accedessimo all'idea di dover ricorrere contro questa pronuncia, si potrebbe arrivare al punto che il Consiglio Regionale per amore di tesi o per sostenere la sua precedente pronuncia, dovrebbe sostenere il principio contrario, cioè il principio che la legge dello Stato, anche se successiva alla legge regionale, quindi in contrasto con la legge regionale, dovrebbe prevalere su questa ultima. Questo mi sembrerebbe veramente eccessivo. Per me, dico la verità, di fronte ad una pronuncia, sia pure della Corte di Appello, che afferma questa preminenza della legge regionale nei confronti della legge

statale in questa materia, penso che la dobbiamo accogliere come un fatto positivo, se non definitivo, ed accettarla.

Poi penso che meriti una certa considerazione anche il rilievo fatto al punto 3 della relazione della commissione di convalida: la questione della legittimazione del Consiglio Regionale a produrre ricorso, prima a resistere al ricorso ed ora a produrne uno alla Corte di Cassazione. E' certo che questo è un aspetto che a me è sfuggito, ma penso anche ad altri Consiglieri nel momento in cui abbiamo deciso di resistere al ricorso che ci era stato fatto da parte dell'avv. Mitolo. Quindi penso che anche per questo motivo non sia il caso in questo momento di voler ritornare sulla decisione della Corte di Appello.

Certo che l'atteggiamento di acquiescenza a questa sentenza può dare l'impressione, come ha detto Raffaelli, che prima si è affermata una cosa ed adesso se ne afferma un'altra. Dico che *errare humanum est, diabolicum perseverare*, e posso anche ammettere che, per parte mia senz'altro, quando abbiamo deciso di sostenere quella determinata tesi, ritengo veramente che abbiamo sbagliato. E' per questo che oggi non ho timore a dire che, avendo sbagliato allora, non dobbiamo sbagliare ancora oggi e persistere nell'errore in una sede, come ha detto Paris, dove è indubbiamente meno decoroso per il Consiglio che non nella passata.

Quindi per questi argomenti, che un po' disordinatamente ho esposto ma che però mi sembrano di fondo soprattutto sul fatto dell'affermazione della preminenza della legge regionale nei confronti della legge statale successiva, sono dell'opinione che il Consiglio non debba ricorrere contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che pertanto dovrebbe divenire esecutiva.

ALBERTINI (Vicepresidente): Volevo solo richiamare l'attenzione del Consiglio sulla precedente decisione. Non è vero che il Consiglio Regionale, se dovesse acquie-

tarsi alla sentenza della Corte di Appello, si troverebbe in contraddizione a quanto deciso, perchè in fondo, secondo la relazione della Commissione di convalida, noi andavamo a chiedere questo.

Inoltre, la Commissione ha considerato che se da un lato tali diverse ipotesi di incompatibilità, previste dalla legge nazionale, trovano sicuro fondamento nelle citate disposizioni costituzionali, dall'altro lato ogni possibile e forse anche fondato dubbio circa una analoga legittimità costituzionale dell'effetto decadenziale che il citato art. 7, comma 4°, commina anche nel caso delle Regioni a Statuto speciale circa la descritta situazione di incompatibilità, non può risolversi invero con un giudizio della Commissione e neppure con un atto di disapplicazione della norma nazionale da parte del Consiglio Regionale, nei modi e nelle forme previste dall'attuale ordinamento, anche ai fini di un riconoscimento pieno ed efficace dell'autonomia regionale, che la Commissione si augura possa in tal caso seguire.

Avevamo proprio detto: applichiamo pure la legge nazionale, chi ha interesse impugnare la nostra decisione perchè non possiamo disapplicare la norma e ci auguriamo che nel conflitto che sorgerà presso un organo giurisdizionale possano gli atti essere demandati alla Corte Costituzionale, per una decisione al riguardo. Ora la Corte di Appello non ha seguito i nostri rilievi circa la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e ha voluto decidere, e va bene. Nonostante che non siamo riusciti ad ottenere una decisione della Corte Costituzionale, però una decisione della Magistratura è intervenuta e mi pare che non sia per niente contraddittoria la decisione che abbiamo fatto contro quella che dovremmo fare oggi. Allora non avevamo la pronuncia di nessun organo giurisdizionale. Oggi una pronuncia che dice: disapplicare quella norma, c'è. Nè lo Stato potrebbe a noi fare alcuna censura perchè questa censura lo Stato avrebbe potuto farla prima, nella prima sede, in

quanto noi avremmo dovuto allora disapplicare la norma o rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Anche questa tesi della remissione degli atti alla Corte Costituzionale sollevata in Consiglio la prima volta, secondo il prof. Benvenuti era accettabile, secondo lui era possibile, ma noi non ci siamo sentiti di farlo. Per il fatto che adesso dobbiamo continuare su questo atteggiamento qui, anche nei confronti della sentenza della Magistratura, non sono validi, mi pare, i rilievi sollevati da parte di alcuni Consiglieri. Perché il Governo dovrebbe censurare il Consiglio Regionale che si è adeguato ad una norma dello Stato, che però di fronte al ricorso non prodotto da noi ma da parte dell'interessato, la Magistratura che è ordinamento sovrano ha deciso? Ma a noi, Signori, questa sentenza se passa in giudicato è legge per il caso deciso.

Lo Stato ha i mezzi di coltivare la difesa e la tutela delle proprie leggi attraverso il Procuratore generale dello Stato, che è investito di questa tutela, farà lui il ricorso per la difesa della legge dello Stato. Ma che proprio il Consiglio Regionale, organo della Regione, vada a sostituirsi allo Stato per difendere una legge dello Stato, che ha applicato in prima istanza e che nella seconda istanza la Magistratura ha inteso che venga disapplicata, mi sembrerebbe di fare un'azione non tanto corretta nei confronti della nostra posizione ed è senza dubbio più censurabile di quella che andiamo a fare, dicendo che per conto nostro, stiamo ad attendere quello che deciderà il Procuratore generale dello Stato.

CORSINI (P.L.I.): Devo intervenire perchè le osservazioni fatte dal cons. Kessler si basano in gran parte sulla lettura della relazione della Commissione di convalida, sui motivi, relazione che ho sentito leggere stamattina e che avevo chiesto ieri che venisse fatta in alcune copie perchè venisse distribuita ai Consiglieri.

KESSLER (D.C.): L'abbiamo sentita qui.

CORSINI (P.L.I.): L'avevo chiesto anche alla stenografa perchè appunto poi succedono questi malintesi, perchè mi risulta, e credo di ricordare con esattezza, la Commissione di convalida ha chiuso ieri i suoi lavori con un nulla di fatto, perchè alcuni membri si sono dichiarati favorevoli a proseguire, ad adire ad una ulteriore istanza ed altri membri si sono dichiarati negativamente, uno si è dichiarato perplesso. Perciò non possiamo prendere questo, credo questo per un preciso dovere di informazione nei confronti del Consiglio Regionale, non possiamo prendere per base nessuna deliberazione, nessun suggerimento che sia venuto dalla Commissione di convalida. Perché, qui mi rivolgo alla Presidenza con una preghiera per il futuro, questa questione a me ha dato tutta l'impressione di un susseguirsi di una rappresentazione cinematografica, fatta a passo accelerato invece che a passo ridotto. Ho qui la relazione dell'avv. Gianmarco, il vero *dominus* della causa in quanto l'avv. Martorana è in un'altra regione a statuto speciale, la Sicilia; ed è in data 5 dicembre, non molti giorni fa, che a pag. 2 dice:

« Penso sia di grande utilità provocare una decisione della Suprema Corte in materia per l'interesse della questione, al di là del caso singolo, e per i conflitti e le contestazioni che, allo stato delle cose, potrebbero nascere in occasione di una nuova consultazione elettorale, tanto più che la decisione della Corte di Appello è svalutata proprio dall'equivoco sul contenuto della norma statale ».

Poi abbiamo un'altra relazione, sempre del *dominus* dr. Gianmarco, senza data, ma successiva al 5, che in un'annotazione qui diceva quella che per l'impostazione di merito sembra la più esatta, pur non dichiarando di confermare in modo così esplicito, come quella che precedentemente ho letta, ritiene però che la sentenza della Corte di Appello di Trento sia un equivoco. Veniamo qui in Consiglio Regionale e ci sentiamo dare lettura di un altro parere di insignissimi giuristi, che

non cito, che ci viene letto sul momento, di cui per dire la verità, con grande correttezza il Vicepresidente del Consiglio aveva dato comunicazione ai capigruppo alla fine della seduta precedente, parere completamente negativo a questo. Ora domando: i Consiglieri non possono essere qui ad accettare delle convinzioni che si formano nella mente di determinati gruppi politici della maggioranza o altro. I Consiglieri sono qui tutti quanti nelle loro modestissime forze, per rendersi conto con esattezza e poter studiare con esattezza quello che è lo stato delle cose e non possiamo essere messi di fronte, attraverso la lettura di un parere così improvvisa da parte dell'Ufficio di Presidenza, messi di fronte ad un parere completamente diverso da quelli che sono stati gli atti che fino ad oggi ci sono stati forniti. Io vedo in questo una fretta di concludere che giudico di pericolo proprio per quella che può essere la decisione che noi prendiamo.

Per questo dicevo prima che mi rivolgo alla Presidenza nel senso di pregare che per il futuro ci si lascino studiare gli atti, ci si lasci il tempo per poter meditare, non si venga a metterci davanti delle soluzioni prefatte di fronte alle quali non potremo che alzare semplicemente una «vox clamans in deserto».

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, on. Consiglieri, ho sentito più volte stamane e in altra occasione che dolorosamente mi riporta ad analogo dibattito, ho sentito più volte nominare le parole «perplesso», «titubante». Ebbene, chiedo permesso al Consiglio di fare miei questi due aggettivi. Stamane sono anch'io perplesso, titubante. Non, badate, sulla bontà della tesi, sulla ragione che possa avere avuto Mitolo. Non su questo mi sento perplesso. Ma su di un grande assente. Assente anche dal primo dibattito, perchè io ho sentito ripetere esigenze di bilancio, esigenze di equilibrio, di profonda giustizia, di chiarezza. «Ma questa sentenza non chiarisce. Ma se ciascuno di noi la prossima volta vorrà

candidare può darsi che abbia la sfortuna di incontrare altri giudici che lo dichiarano decaduto». Ho sentito questa profonda esigenza, però non ho scoperto, non ho sentito, nemmeno nell'estensore dell'ordine del giorno un afflato di umanità, che sempre, in tutte le assemblee legislative, ha dominato sovrano, che sempre, in tutte le assemblee legislative, ha unito uomini di ideologie o partiti diversi nella difesa di quelli che sono i loro componenti. Ed è per questo che mi dichiaro perplesso e ringrazio vivamente il cons. Paris, il quale ha avuto il coraggio di dire come lui la pensasse allora e come lo avesse ritenuto...

RAFFAELLI (P.S.I.): Anch'io. Anche noi abbiamo avuto il coraggio di dire come la pensavamo e come la pensiamo!

PREVE CECCON (M.S.I.): Cons. Raffaelli, parleremo dopo con lei. Ringrazio Paris per avere dichiarato come la pensasse allora e come avesse ritenuto opportuno adeguarsi contro il suo pensiero a quello che era il deliberato del gruppo...

PARIS (P.S.D.I.): Ma allora mi dovrete ringraziare ogni volta che parlo!

PREVE CECCON (M.S.I.): Perchè sei sempre in contrasto con il tuo gruppo. Va bene, ti ringrazierò perchè sei sempre in contrasto con il tuo gruppo (*ilarità*).

PARIS (P.S.D.I.): E' la prima volta!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ed allora, signori Consiglieri, è su questo che mi permetterò di intrattenere la loro attenzione.

Va bene, mi pare che chiarezza ci sia stata nella decisione della Corte. Badate bene che la decisione della Corte non è che il contenuto di quello che è il preciso articolo dello Statuto della Regione e precisamente dell'art. 92; la sentenza della Corte di Appello

di Trento in fin dei conti stabilisce che nelle materie in cui la Regione ha propria competenza legislativa e questa competenza è stata esercitata, cioè esiste una legge proposta dal Consiglio, votata dal Consiglio, le norme dello Stato non si applicano. « La perdita o comunque l'acquisto della carica di consigliere regionale del Trentino - Alto Adige rientra nella materia di competenza legislativa della Regione, in base all'art. 19 dello Statuto e alla L.R. 20-8-1952 n. 24 ». Fuori dei casi di decadenza previsti da questa legge non si possono ritrovare altri casi di decadenza. Il fatto poi che non potesse essere dichiarata la decadenza dell'avv. Mitolo dalla carica di Consigliere regionale in base alla legge statale che regola la elezione alla Camera dei Deputati, non invade la sfera legislativa dello Stato in materia di elezioni alla Camera o al Senato. Perchè il cons. Corsini prima si dichiarava perplesso: noi invadiamo la sfera di competenza dello Stato. No, perchè la Camera dei deputati riunita stabilisce di accettare di convalidare l'elezione di un Consigliere regionale. E se alla Camera sembrava che non fosse stato eletto nel caso della legge il Consigliere, lo dichiarava decaduto, ma era competenza della Camera fare questo e non era competenza nostra applicare una norma dello Stato che non era recepita nella nostra legge regionale. Se questo è l'indirizzo, l'orientamento del Consiglio Regionale, di ritenere, di dichiarare decaduti i Consiglieri regionali in carica che candidano per senatori o deputati, mi pare che sia compito nostro recepire la norma dello Stato e riportarla nella legge. Ma comunque resta bene chiarito che è competenza nostra, competenza del Consiglio Regionale.

Poi non capisco... Durante il dibattito alla Corte ho sentito che qualcuno sosteneva la necessità che il difensore della Regione impugnasse l'art. 7 della legge dello Stato per farne dichiarare la incostituzionalità. E questo mi sembrava assurdo perchè il Consiglio Regionale ha emesso pronunzie di decadenza

nei confronti del cons. Mitolo proprio recedendo e quindi riconoscendo legittimo e quindi riconoscendo perfettamente costituzionale l'art. 7 che poi si voleva incriminato, che poi si voleva dichiarare decaduto dalla Corte Costituzionale.

Quindi vorrei proprio che si tenesse presente questa considerazione: con questa sentenza si è finalmente chiarito, io non avevo bisogno di questo chiarimento per me, ma laddove la competenza legislativa della Regione esiste va tutelata, va riservata. Con ciò non voglio assolutamente fare un atto di fede autonomistica, dico solo che una legge della Regione ed accettata dallo Stato, è legge dello Stato e va osservata da autonomisti e non autonomisti. Per cui veramente penso che sia logica e giusta la considerazione fatta da Kessler e quella formulata da Paris, e mi auguro e voglio sperare che il Consiglio si addeghi e faccia propria la proposta anche della Presidenza, mi pare, di accettare la sentenza della Corte di Appello e di recedere da ogni ulteriore ricorso.

PRESIDENTE: E' stato presentato un ordine del giorno a firma di Albertini.

NARDIN (P.C.I.): E' chiarito che si può non solo sulle leggi, vero, Presidente Albertini?...

ALBERTINI (Vice Presidente): L'abbiamo sempre fatto!

NARDIN (P.C.I.): Da quando è Vice Presidente sì, quando era Presidente no.

ALBERTINI (Vice Presidente): Allora lo ritiro!

PRESIDENTE: Il regolamento prevede la presentazione di ordini del giorno durante la discussione generale delle leggi, questa questione è già stata una volta sollevata. Qui

è stato presentato un ordine del giorno, lei lo ritira o lo mantiene? perchè poi lo metto in discussione ...

ALBERTINI (Vice Presidente): Se non è proponibile lo ritiro.

PRESIDENTE: A stretto rigore di regolamento non è proponibile.

KESSLER (D.C.): Perchè?

PRESIDENTE: Perchè non prevede l'ordine del giorno il regolamento, solo sulla discussione di leggi. Il Consiglio deve deliberare ora se ricorrere contro la sentenza della Corte di Appello di Trento o no. Questo il voto che dobbiamo esprimere e la proposta che viene messa ai voti è: chi è d'accordo che il Consiglio Regionale ricorra contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento alza la mano, chi è contrario non la alza.

LORANDI (M.S.I.): Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Lei desidera fare una dichiarazione di voto? Ha la parola.

LORANDI (M.S.I.): Coerentemente a quanto ebbi occasione di dichiarare quando entrai in questo Consesso, coerentemente con la posizione da me assunta nella commissione di convalida, voto contro il ricorso. Ritenevo e ritengo che all'avv. Mitolo è stato fatto un torto per ragioni evidentemente, lo dimostra la sentenza, che nulla hanno a che fare con il diritto e non posso che desiderare che gli sia resa giustizia.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Allora chi è d'accordo perchè contro la sentenza della Corte di Appello di Trento il Consiglio faccia ricorso? Contrari 22, 5 favorevoli, 9 astenuti. La proposta è respinta.

Rimane all'ordine del giorno da discutere la *sostituzione dei componenti dimissionari di parecchie commissioni*. Dice l'art. 19 del Regolamento: « Il Presidente del Consiglio ne propone la sostituzione nella seduta successiva del Consiglio Regionale ». Chiedo al capogruppo della D. C. chi propone in sostituzione della dr. Sassudelli dimissionaria della commissione attività sociali.

KESSLER (D.C.): Propongo il cons. Benedetti.

PRESIDENTE: Questa proposta viene messa ai voti dal Presidente del Consiglio in base al regolamento. Chi è d'accordo che alla sostituzione della dimissionaria prof. Sassudelli nella commissione attività sociali succeda Benedetti? E' approvato a maggioranza, 1 astenuto.

Chi propone in sostituzione del dimissionario commissario alla commissione finanze e patrimonio cons. Segnana?

KESSLER (D.C.): Il dr. Albertini.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la proposta in merito al dr. Albertini? Approvato a maggioranza con 1 astenuto. Io ho dato le dimissioni dalla commissione finanze, è stato proposto in mia vece il cons. Plaikner. E' approvato a maggioranza con 1 astenuto. Al posto del dimissionario dr. Kessler dalla commissione affari generali?

KESSLER (D.C.): Il dr. Albertini.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la proposta: è approvata a maggioranza con 1 astenuto. Al posto del cons. Andreolli nella commissione affari generali?

KESSLER (D.C.): Propongo il dr. Segnana.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la propo-

sta: approvata a maggioranza con 1 astenuto. Prego i sette membri effettivi della commissione finanze di attendere e di riunirsi brevemente per la nomina del loro Presidente e Vice Presidente.

Siccome penso che prima di Natale non

ci convocheremo, non ne sono sicuro ma lo penso, voglio già adesso augurare a tutti i signori Consiglieri buone feste, anche a nome della Presidenza. La seduta è tolta.

(Ore 12)

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari